

Il "pallottoliere elettronico", ovvero la rilevazione informatizzata dello scrutinio

di Andrea Gratteri
(12 febbraio 2006)

1. - Il voto elettronico costituisce, ad oggi, una realtà consolidata in numerosi paesi europei (Belgio e Paesi Bassi su tutti) ed extraeuropei (Stati Uniti, India, Brasile) dove il voto è, in genere, espresso in un normale seggio per mezzo di apparecchiature elettroniche; mentre in altri paesi, meno sensibili alla tutela della segretezza, l'elettore può scegliere se votare a distanza per mezzo di Internet, come ad esempio accade in misura crescente in Svizzera. Altrove il voto elettronico è oggetto di significative sperimentazioni dirette alla complessiva innovazione del procedimento elettorale (Gran Bretagna, Estonia, Irlanda ecc...).

I vantaggi legati al voto elettronico consistono essenzialmente nella inequivocabile interpretazione della volontà dell'elettore e nella rapidità ed incontrovertibilità dello scrutinio. A questi si aggiungono la semplificazione delle operazioni di voto per gli elettori disabili grazie al ricorso a supporti tecnici specifici (ad es. guida audio) e la riduzione del personale impiegato per lo scrutinio.

Il voto elettronico, se circondato delle giuste cautele tecniche e procedurali, può quindi rafforzare la complessiva *genuinità* del voto. Inoltre, se combinato con particolari forme di attuazione che consentano di votare al di fuori della sezione elettorale di residenza, può anche essere uno strumento capace di incentivare la partecipazione al voto grazie ad un maggior rispetto della mobilità degli elettori. È questo il percorso che, anche in Italia, ha seguito la sperimentazione condotta negli anni passati nel quadro del progetto *E-poll*: gli elettori dotati di carta di identità elettronica sono ammessi al voto presso un qualsiasi seggio elettronico e, al momento dello scrutinio, ogni voto è automaticamente ricondotto all'ambito territoriale rilevante. Personalità ed uguaglianza del voto sono così garantite senza comprimere il diritto alla mobilità degli elettori, mentre l'espressione del voto in un ambiente presidiato è idonea a garantire la segretezza secondo i più elevati standard (in proposito v. E. Bettinelli, *Il "sistema E-Poll" nello spazio elettorale europeo: dalla prospettiva al progetto*, in *Il Politico*, 2003; in generale sul voto elettronico v. A. Gratteri, *Il valore del voto*, Padova, 2005).

2. - A partire dalle elezioni europee del 2004 il Ministro dell'innovazione tecnologica ha avviato la sperimentazione di una diversa forma di parziale informatizzazione del voto. Si tratta della rilevazione informatizzata dello scrutinio originariamente prevista per 1.500 sezioni sparse sul territorio nazionale dalla Legge 8 aprile 2004, n. 90, poi estesa a tutte le sezioni della Liguria in occasione delle elezioni regionali del 2005 (Decreto legge 1° febbraio 2005, n. 8, convertito nella Legge 24 marzo 2005, n. 40) ed ora ampliata fino al 25 per cento delle sezioni elettorali per le elezioni politiche del 2006 (Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella Legge 29 gennaio 2006, n. 22).

In sintesi, l'art. 2 del Decreto legge n. 1/2006 stabilisce che la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio è effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie. L'operatore informatico effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico. In passato l'operatore incaricato della rilevazione informatizzata dei voti scrutinati si è servito di un personal computer, di una penna ottica e di una scheda fac-simile dotata di codici a barre in corrispondenza delle diverse opzioni di voto (il che sembra necessariamente implicare la rinuncia a rilevare i voti di preferenza laddove ammessi). Questo sarà con ogni probabilità il procedimento di rilevazione in occasione delle prossime elezioni politiche, secondo le direttive che dovranno essere emanate dai Ministri dell'interno e dell'innovazione ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del Decreto legge n. 1/2006.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce inoltre che «a conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee»; mentre, in caso di discordanza, tiene conto esclusivamente dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.

È poi previsto che in alcune delle sezioni elettorali coinvolte nella sperimentazione si effettui la trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti (senza

incidere però sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati, art. 2, comma 5).

In prospettiva, l'obiettivo del progetto vorrebbe essere quello di: a) semplificare ed accelerare le operazioni di scrutinio; b) facilitare i conteggi ed eliminare gli eventuali errori di trascrizione; c) rendere più veloce e tecnologicamente sicura la trasmissione dei risultati elettorali (v. la guida distribuita in occasione delle elezioni europee del 2004).

La rilevazione informatizzata dello scrutinio prevista dalla sperimentazione non sembra però perseguire appieno tali obiettivi. Il solo punto c) è significativamente soddisfatto: la trasmissione informatica dei dati ai centri di raccolta dei dati e di proclamazione dei risultati in effetti velocizza il procedimento. Si deve però notare che tale risultato potrebbe essere ottenuto indipendentemente dal conteggio elettronico dei voti: potrebbe essere sufficiente allo scopo la comunicazione in formato digitale dei risultati di ciascuna sezione all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il metodo che si vuole sperimentare non sembra invece idoneo rispetto agli altri obiettivi elencati. Con riferimento alla semplificazione prevista sub a), si deve osservare che la presenza dell'operatore incaricato che affianca il personale del seggio non semplifica il procedimento, anzi sembra complicarlo, tanto che lo stesso Decreto legge si preoccupa di stabilire che il presidente dell'ufficio elettorale «tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata» (art. 2, comma 3). L'intralcio alle normali operazioni di scrutinio ed il rischio di rallentarne lo svolgimento sono evidenti.

Anche la riduzione degli errori di trascrizione auspicata sub b) non appare convincente. Questo metodo di rilevazione elettronica introduce nel procedimento di scrutinio un nuovo passaggio che, in parte, è automatizzato e, in parte, è gestito dall'operatore. Lo scrutinio è quindi appesantito da un fattore umano supplementare da cui, inevitabilmente, deriva il rischio di nuovi errori. Il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto, molto banalmente, affiancando allo scrutatore che «prende nota» dei voti espressi insieme al segretario (art. 68, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) un nuovo operatore incaricato di tenere un registro di controprova. Non sarebbe necessario, a questo scopo, informatizzare l'intero procedimento: l'utilizzo di un personal computer, di un secondo registro cartaceo o, paradossalmente, di un pallottoliere produrrebbe il medesimo risultato.

3. - In conclusione nessuno dei vantaggi che si potrebbero avere con un sistema di voto elettronico è significativamente perseguito con il metodo sperimentale ora allestito da cui, invece, sembrano derivare unicamente appesantimenti procedurali e costi supplementari.

In particolare la *rilevazione informatizzata dello scrutinio* non incide in alcun modo sull'interpretazione, o meglio sulla lettura, della «volontà effettiva dell'elettore» (art. 69, D.P.R. n. 361/1957), in quanto manca un contatto diretto fra l'espressione di voto contenuta nelle schede e la rilevazione informatica che è, invece, necessariamente mediata dal personale dell'ufficio elettorale.

Il più importante fra i vantaggi che possono derivare dall'automatizzazione del procedimento elettorale consiste proprio nell'eliminazione di un qualsiasi margine di apprezzamento da parte del personale dell'ufficio elettorale: il voto è tanto più genuino quanto più è immediata la registrazione della volontà dell'elettore. È questo il motivo che suggerisce di ricorrere al voto elettronico: l'elettore compie una scelta necessariamente inequivocabile, rafforzata dalla richiesta di una conferma da parte della macchina prima della registrazione definitiva del voto.

Nel 1912 fu proposto - per la prima volta nel Parlamento italiano - di ricorrere al voto per mezzo di una macchina a leve meccaniche, il *Votometro* dell'inventore Trespioli. Filippo Turati fu il più acceso sostenitore di quell'innovazione che - a suo giudizio - era l'unico mezzo per garantire al voto i requisiti essenziali «della vera libertà, della facilità, della segretezza e non controllabilità del voto dato, e della certezza che esso non possa essere adulterato dal seggio... E per l'ultimo dei quattro requisiti, non ogni mezzo meccanico serve ad un modo; serve soltanto quel mezzo meccanico, che faccia anche il conteggio dei voti» (Camera dei deputati, tornata del 17 maggio 1912).

Già allora era evidente che l'automatizzazione del voto presenta significativi vantaggi solo nel caso in cui sia eliminato il fattore umano dalle operazioni di scrutinio e di conteggio.